

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Norme riguardanti il trasferimento al patrimonio disponibile e la successiva cessione a privati di aree demaniali nel comune di Chioggia. C. 2152, approvata dalla 6 ^a Commissione permanente del Senato, e abb. (Parere alla VI Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione, volta ad assicurare il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione</i>)	11
ALLEGATO (<i>Relazione tecnica aggiornata</i>)	13

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 30 gennaio 2020. — Presidenza del presidente Claudio BORGHI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze, Pier Paolo Baretta.

La seduta comincia alle 13.50.

Norme riguardanti il trasferimento al patrimonio disponibile e la successiva cessione a privati di aree demaniali nel comune di Chioggia.

C. 2152, approvata dalla 6^a Commissione permanente del Senato, e abb.

(Parere alla VI Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione, volta ad assicurare il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta di ieri.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA deposita agli atti della Commissione la relazione tecnica sul provvedimento (*vedi allegato*), aggiornata ai sensi dell'articolo

17, comma 8, della legge n. 196 del 2009 all'atto del suo passaggio tra i due rami del Parlamento

Claudio BORGHI, *presidente*, in sostituzione del relatore, ferma restando la necessità di precisare che gli oneri derivanti dal presente provvedimento sono costituiti da minori entrate nonché di prevedere espressamente che il Ministro dell'economia e delle finanze sia autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, formula la seguente proposta di parere, alla luce degli elementi di informazione contenuti nella documentazione testé depositata dal rappresentante del Governo:

« La V Commissione,

esaminato il progetto di legge C. 2152, approvata dalla 6^a Commissione permanente del Senato, e abb., recante Norme riguardanti il trasferimento al patrimonio disponibile e la successiva cessione a privati di aree demaniali nel comune di Chioggia;

preso atto della relazione tecnica predisposta ai sensi dell'articolo 17,

comma 8, della legge n. 196 del 2009, da cui si evince che:

gli oneri derivanti dal provvedimento, prudenzialmente stimati in 800.000 euro per il primo anno e in 200.000 euro per ciascuno dei due anni successivi sulla base del prevedibile esito dei giudizi pendenti, consistono nel mancato introito da parte dello Stato delle indennità di occupazione relative alle aree demaniali oggetto di trasferimento al patrimonio disponibile del comune di Chioggia;

appare necessario, in considerazione dell'avvenuta conclusione dell'esercizio finanziario 2019, posticipare la decorrenza degli oneri derivanti dall'attuazione della proposta di legge a far data dall'anno 2020 e di adeguare conseguentemente la clausola di copertura finanziaria, facendo riferimento al nuovo triennio 2020-2022;

rilevata la necessità, da un lato, di precisare che gli oneri derivanti dal presente provvedimento sono costituiti da minori entrate, dall'altro, di autorizzare il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

All'articolo 1, sostituire il comma 3 con il seguente: 3. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutate in 800.000 euro per l'anno 2020 e in 200.000 euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 13.55.

ALLEGATO

Norme riguardanti il trasferimento al patrimonio disponibile e la successiva cessione a privati di aree demaniali nel comune di Chioggia. C. 2152, approvata dalla 6^a Commissione permanente del Senato, e abb.

RELAZIONE TECNICA AGGIORNATA

6264 
*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
ISPETTORATO GENERALE DI FINANZA
UFFICIO XI

Prot. n. 19165/2020
Entrata prot. n. 0018978/2020
Allegati: 1
Riferimento a nota n.

Roma, 29 GEN. 2020

All' Ufficio legislativo economia
SEDE

e, p. c.:

All' Ufficio del coordinamento
legislativo
S E D EAll' Ufficio legislativo finanze
S E D E

OGGETTO: Atto Camera n. 2152 – Proposta di legge concernente “Norme riguardanti il trasferimento al patrimonio disponibile e la successiva cessione a privati di aree demaniali nel Comune di Chioggia” – Relazione tecnica.


Con riferimento alla proposta di legge indicata in oggetto, è pervenuta, per le pertinenti valutazioni, la relazione tecnica.

Al riguardo, esaminata la suddetta relazione tecnica, nel richiamare il parere prot. n. 14429/RGS del 23 gennaio 2020, unito in copia per pronta consultazione, si rappresenta che la stessa risulta aggiornata al corrente triennio 2020-2022, sia con riferimento agli oneri che alla relativa copertura, di conseguenza non allineata al provvedimento in esame che riporta, all'articolo 1, comma 3, il triennio finanziario ormai trascorso.

Pertanto, si restituisce la relazione tecnica in esame positivamente verificata, **a condizione** che il comma 3 dell'articolo 1 della proposta di legge di cui trattasi, tenuto conto della conclusione dell'esercizio finanziario 2019, sia riformulato prevedendo il riferimento al triennio 2020-2022, posticipando di conseguenza i relativi oneri, come di seguito indicato:

“3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 800.000 euro per l'anno 2020 e 200.000 euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.”

Il Ragioniere Generale dello Stato



“3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 800.000 euro per l'anno 2020 e 200.000 euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.”